



**Agenzia provinciale per i pagamenti**

**Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi**

## **CIRCOLARE 1/2017 UTAPREMI**

Istruzioni applicative generali per la  
presentazione delle domande a superficie  
PSR 2014-2020

Modalità di presentazione delle  
Domande di aiuto/pagamento  
**CAMPAGNA 2017**

**Regolamento (UE) 1305/2013**

## INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	6
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
4.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....	9
5.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
6.	FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
7.	DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DEGLI ART. 15.....	11
8.	DOMANDE DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 3.....	12
8.1	Comunicazione di ritiro totale	
9.	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
9.1	Domande di aiuto e domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2014-2020	
9.2	Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento programmazione 2014-2020.	
10.	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE IL PORTALE APPAG (SIAP)	12
11.	CONDIZIONALITA'.....	13
12.	REQUISITI PER IL PAGAMENTO .....	14
12.1	Modalità di pagamento	

## **Premessa**

L'applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (di seguito PSR) rappresenta la concreta implementazione sul territorio della Provincia Autonoma di Trento di quanto stabilito ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e più precisamente definisce gli interventi cofinanziati (FEASR, Stato, PAT) in agricoltura.

Il Regolamento n. 1305/2013 stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione Europea a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale ('FEASR'). Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. Inoltre, stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione Europea e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione Europea.

Si evidenzia che, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del punto 1 lettera C) dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 907/2014. APPAG può avvalersi dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) autorizzati per la raccolta delle domande e al Servizio Agricoltura della provincia Autonoma di Trento per l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

### ***Normativa europea***

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 1393/2016 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Decisione di esecuzione della Commissione (2015) 5377 del 3 agosto 2015 (CCI 2014IT06RDRP011), che approva il Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Decisione della Commissione Europea C(2017)777 di data 6 febbraio 2017 che approva il Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento versione 2.1 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

### ***Normativa nazionale***

Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006.

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi Pagatori” e ss.mm. e ii.

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori” e ss.mm. e ii..

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii..

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss. mm. e ii..

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” e ss. mm. e ii..

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997) e ss. mm. e ii..

D.lgs.7 marzo 2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'Amministrazione digitale e ss. mm. e ii..

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69; aggiornato dal D.Lgs del 26 agosto 2016 n. 179.

D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di d documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

D.M. prot. N. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii.;

D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015 – “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

D.M. N. 1420 del 26 febbraio 2015 - "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss. mm. e ii..

### **Normativa provinciale**

Legge Provinciale n. 4/2003 ed in particolare l'articolo 14, comma 4 che prevede che, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 che ha ad oggetto: "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1188 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: "Approvazione delle linee strategiche per il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Fondo Europeo agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011".

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015 avente per oggetto: Attivazione della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico- ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 382 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 versione 2.1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – CCI 2014IT06RDRP011";

## **2. DEFINIZIONI**

Il Regolamento (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«**beneficiario**», un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

### «**inadempienza**»:

con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

RIFERIMENTO: 2017-AG10-00123

«**domanda di sostegno**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime (ex domanda di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005);

«**domanda di pagamento**», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

«**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

«**sistema di identificazione e di registrazione degli animali**», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio rispettivamente;

«**marchio auricolare**», il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

«**banca dati informatizzata**», la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

«**passaporto per gli animali**», il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«**registro**», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

«**codice di identificazione**», il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

«**misure di sostegno connesse agli animali**», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;

«**animali dichiarati**», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

«**animale potenzialmente ammissibile**», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

«**animale accertato**»:

nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;

«**detentore**», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«**di sostegno connesse alla superficie**», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

«**uso**», in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

«**superficie determinata**»:

nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;

«**sistema di informazione geografica**» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

«**parcella di riferimento**», superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

«**materiale geografico**», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

«**particella catastale**»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).

«**CUAA**»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

«**UTE**»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

«**CAA**»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

«**UT**»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)** – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

«**S.I.A.N.**»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

«**S.I.A.P.**»: Sistema Informativo Agricolo Provinciale.

«**G.I.S.**»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000.



«**Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito 14 dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

«**UAP**» : Ufficio Agricolo Periferico – Servizio Agricoltura – struttura competente per l'istruttoria della domanda.

### **Posta Elettronica Certificata (PEC)**

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

La Provincia autonoma di Trento – con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 - ha aggiornato le direttive concernenti le comunicazioni telematiche all'interno dei propri uffici, oltre che nei rapporti con le altre amministrazioni e con gli utenti (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, ecc.) che vogliano interagire con l'amministrazione provinciale utilizzando gli strumenti telematici disponibili, in particolare la posta elettronica certificata.

La Provincia intende in questo modo favorire il ricorso intensivo agli strumenti informatici anche nei rapporti con i propri utenti, infatti, a partire dal 1° gennaio 2014, il Codice dell'amministrazione digitale prevede che tale canale di comunicazione con la pubblica amministrazione sarà l'unico ammesso.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: ***appag@pec.provincia.tn.it***

### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente circolare si applica alle domande di aiuto/pagamento relative alle misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominate "domande".

In particolare sono interessate le seguenti misure dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- Misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali;
- Misura 11 – Agricoltura biologica;
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

#### **4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE**

Ai sensi del DPR 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole" le aziende che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione sono iscritte all'anagrafe delle aziende agricole e sono tenute a fornire le informazioni per la tenuta del fascicolo aziendale, di competenza di APPAG.

Considerato che l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del punto 1 lettera C dell'allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, APPAG delega ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'azienda presenti domanda per la prima volta; Il fascicolo deve essere costituito presso un CAA.

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti le aziende, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenute a presentare la documentazione aggiornata.

Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutta la consistenza territoriale di cui un'azienda dispone. Le superfici che possono essere dichiarate in domanda sono esclusivamente quelle presenti nel piano culturale del fascicolo aziendale validato.

Il fascicolo aziendale è costituito presso i CAA delegati da APPAG, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUA.

I soggetti interessati a presentare domanda nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, misure 10,11 e 13, devono conferire al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse e dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

Il CAA ha in particolare la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nel sistema informativo, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati messe a disposizione da APPAG per il tramite di procedure di interscambio dati.

#### **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di aiuto/pagamento per aderire alle misure 10,11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per l'annualità 2017 sono presentate con una delle seguenti modalità:

- a)** il richiedente si rivolge al CAA delegato che provvede:
- 1 alla raccolta della domanda di aiuto/pagamento debitamente sottoscritta dall'agricoltore utilizzando il sistema informativo di APPAG (SIAP).
  - 2 ad inoltrare la domanda al Servizio Agricoltura, competente per quanto riguarda l'istruttoria, mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAP.
  - 3 a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

La domanda firmata in originale e gli originali degli eventuali documenti allegati devono essere trasmessi agli Uffici Agricoli Periferici, competenti per territorio, del Servizio Agricoltura.

- b)** il richiedente si rivolge ad APPAG che provvede:
- 1 alla raccolta della domanda di aiuto/pagamento utilizzando il sistema informativo (SIAP), facendo sottoscrivere conseguentemente la domanda all'agricoltore;
  - 2 APPAG inoltra la domanda al Servizio Agricoltura, competente per quanto riguarda l'istruttoria, mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAP.
  - 3 APPAG consegna a ciascun richiedente copia della domanda e la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.

La domanda firmata in originale e gli originali degli eventuali documenti allegati sono trasmessi agli Uffici Agricoli Periferici del Servizio Agricoltura, competenti per territorio.

## **6. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda di aiuto/pagamento sulla misura 10, 11 e 13.
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Domanda di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si voglia revocare in tutto o in parte la domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 "La domanda di aiuto, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revocche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità".

## **7. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 del Reg. UE 809/2014**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le superfici richieste a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;

RIFERIMENTO: 2017-AG10-00123

Le seguenti modifiche sono variazioni che interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

Qualora la domanda di modifica, ai sensi dell'art. 15, non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

## **8. DOMANDE DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 3 del Reg. UE 809/2014**

Una domanda di ritiro parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singole particelle catastali dichiarate nella domanda iniziale di aiuto/pagamento ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle catastali;
- cancellazione dei codici allevamento;

### **8.1 COMUNICAZIONE DI RITIRO TOTALE AI SENSI DELL' ART. 3 DEL REG. UE 809/2014**

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento attraverso le funzionalità messe a disposizione dal SIAP. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente e comunque fino al momento della comunicazione all'agricoltore dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

## **9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **9.1 Domande di aiuto e domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2014-2020**

Per le Misure di seguito elencate:

- Misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali;
- Misura 11 – Agricoltura biologica;
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è fissato, **al 15 maggio 2017**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 809/2014.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2017 sono:

RIFERIMENTO: 2017-AG10-00123

a) **domande di aiuto/pagamento: 15 maggio 2017;**

b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 809/2014: **31 maggio 2017;**

c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014: sino alla data di apertura in SIAP dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e sino al momento della eventuale comunicazione all'agricoltore dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

d) **domande di aiuto/pagamento presentate tardivamente dal 16 maggio al 9 giugno 2017 con riduzione.**

Le date stabilite dal presente paragrafo potranno subire delle variazioni a seguito di eventuali proroghe che la Commissione dovesse adottare ai sensi del Reg. 809/2014, riferiti alla campagna 2017.

Detti nuovi termini verranno automaticamente applicati alle domande per l'anno 2017 dal momento in cui sarà efficace la proroga.

## **9.2 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento programmazione 2014-2020.**

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto dal Reg. UE 809/2014. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.*

a) **Le domande di aiuto/pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili.**

b) **Le domande di modifica presentata oltre il 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2016. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017 sono irricevibili.**

c) **Le domande di aiuto/pagamento presentate tardivamente, pervenute dopo il 9 giugno, sono irricevibili.**

**Le domande di revoca parziale/totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità o a seguito di comunicazione all'agricoltore di controllo a campione, sono irricevibili.**

---

## **10. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE IL PORTALE SIAP**

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica a partire da marzo 2017 utilizzando il portale SIAP. Tale attività può essere effettuata anche avvalendosi del supporto dei centri di assistenza agricola (CAA) o tramite APPAG. La domanda acquisita elettronicamente deve essere stampata, utilizzando le funzioni SIAP, su supporto cartaceo, firmata dal richiedente e presentata dai CAA o da APPAG al Servizio Agricoltura della Provincia.

Per data di presentazione si intende la data di protocollo indicata sulla ricevuta di accettazione della domanda sul portale SIAP entro il termine stabilito al punto 9 (Termine di presentazione delle domande), comprensiva della check list di compilazione.

Non è necessario presentare assieme alle domande di aiuto/pagamento i **documenti di identità in corso di validità**, qualora copia degli stessi sia già allegata al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Completata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di APPAG e relativa data di presentazione.

**Misura 11:** AGRICOLTURA BIOLOGICA per la campagna 2017 all'atto di presentazione della domanda il richiedente ha facoltà di allegare il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di certificazione riferito all'annualità in corso. Nello stesso dovranno essere identificate le pp.ff. in conversione biologica e in mantenimento. Il documento dovrà essere sottoscritto dal beneficiario. Se il Documento giustificativo non è presente, sarà comunque richiesto in fase di istruttoria per verificare i dati dichiarati.

**Misura 10** intervento RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE: per la campagna 2017 il richiedente ha facoltà di inserire in SIAP la lettera di cortesia prodotta dalla Federazione Provinciale Allevatori che supporta l'identificazione degli animali presenti in domanda e i passaporti nel caso degli equini. Se il Documento non è presente, sarà comunque richiesto in fase di istruttoria per verificare i dati dichiarati.

**Misura 10** intervento GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO: per la campagna 2017, al fine di completare la raccolta delle informazioni necessarie per l'istruttoria, l'agricoltore deve presentare entro e non oltre la data del 15 luglio 2017 la distinta del Bestiame alpeggiato 2017 presso gli Uffici Agricoli Periferici o presso APPAG;

## 11. CONDIZIONALITÀ

Prima di presentare la domanda è obbligatorio compilare l'atto di condizionalità presente nel fascicolo SIAP, in quanto l'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2014, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Detti dati verranno riproposti nella stampa della domanda di aiuto/pagamento.

## 12. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

### 12.1 Modalità di pagamento

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014, allegato I – punto 2 lettera B, l'Organismo Pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall'istituto bancario dell'Organismo Pagatore o, se del caso, da un Organismo Pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati ai fondi a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell'ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l'identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

**Il produttore è tenuto a comunicare ai CAA eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.**